



COMUNE DI ORSOGNA

Provincia di Chieti

ORIGINALE

Registro Generale n. 31

ORDINANZA DEL SETTORE ORDINANZE SINDACALI

N. 14 DEL 11-08-2018

Ufficio: SEGRETARIO

**Oggetto: DISCIPLINA TRANSITORIA IN RIFERIMENTO ALLA
REGOLAMENTAZIONE E LIMITI RELATIVI ALL'INQUINAMENTO
ACUSTICO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORSOGNA.
DEROGA ORARIO PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA "NOTTE
ROSE" - 14-15 AGOSTO 2018.**

L'anno duemiladiciotto addì undici del mese di agosto, il Sindaco MONTEPARA FABRIZIO

PREMESSO che

- la città di Orsogna è da sempre località turistica che durante il periodo estivo richiama turisti e visitatori italiani e stranieri;
- durante il periodo estivo i titolari dei pubblici esercizi promuovono iniziative per rallegrare la permanenza degli ospiti, attrazioni molto spesso ben apprezzate anche dai residenti;
- è compito, tuttavia, dell'Amministrazione Comunale salvaguardare la salute pubblica e prevenire i rischi derivanti dall'inquinamento acustico connessi all'utilizzo indiscriminato delle apparecchiature elettroacustiche e diffusione sonora;

CONSIDERATI e VALUTATI gli interessi degli abitanti, dei consumatori e degli imprenditori che risiedono ed operano sul territorio comunale;

VISTO l'art. 7 della L.R. n. 23 del 17/07/2007 " Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo";

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 770/P del 14/11/2011 con la quale si approvano i criteri tecnici e le disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo ai sensi della L.R. 23/2007;

DATO ATTO che per il Comune di Orsogna, non avendo ancora adottato la classificazione acustica del territorio ex art. 6/1° comma, lett. a) della Legge quadro 447/95, ai fini della

individuazione dei limiti delle emissioni sonore accettabili si applicano le norme transitorie contenute nell'art. 8 del D.P.C.M. 14/11/1997;

VISTO che il documento stilato dalla Giunta Regionale fissa i criteri per le modalità di rilascio delle autorizzazioni da parte dei Comuni per lo svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, quali ad esempio spettacoli, concerti, serate danzanti, piano bar, oltre che i limiti del livello sonoro ed altri parametri quali la durata degli eventi, gli orari limite ed il numero delle giornate massime previste;

RITENUTO, pertanto, di fare proprie le suddette linee guida al fine di contemperare gli interessi degli abitanti, dei consumatori e degli imprenditori;

RITENUTO, inoltre, necessario intervenire per stabilire la durata degli eventi, gli orari limite ed il numero delle giornate previste per lo svolgimento delle attività di intrattenimento musicale all'esterno dei locali pubblici per i quali l'attività di diffusione della musica si connota come complementare e sussidiaria all'attività di somministrazione;

VISTE le ultime pronunce giurisprudenziali ed in particolare quelle della Corte di Cassazione che è intervenuta più volte negli ultimi anni nel condannare l'uso non conforme delle apparecchiature di cui sopra da parte dei titolari dei pubblici esercizi a seguito della violazione delle disposizioni di cui agli artt. 650 e 659 codice penale;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 15 del 25/05/2016;

VISTA la nota della Soc. Coop. Olearia Vinicola di Orsogna prot. n. 7200 del 28/07/2018, con la quale si chiede di poter prolungare l'orario di cessazione della diffusione di musica dal vivo e musica riprodotta, fino alle ore 04.00, in occasione della manifestazione dalla stessa organizzata e denominata "Notte Rosè" che si terrà il 14/15 Agosto 2018;

CONSIDERATO che in occasione della manifestazione di cui sopra, si ritiene opportuno, in deroga all'ordinanza n. 15 del 25/05/2016 modificare l'orario di cessazione della diffusione di musica dal vivo e musica riprodotta;

VISTO il T.U.L.P.S.;

VISTO il D.lgs del 18/08/2000 n. 267 il quale dispone all'art. 50 comma 7, che il Sindaco coordina e riorganizza gli orari degli esercizi pubblici e dei servizi pubblici;

VISTA la L.R. 11/2008 e s.m.i. e la L.R. 23/2007;

ORDINA

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di prolungare, in deroga all'ordinanza n. 15 del 25/05/2016, l'orario di cessazione della diffusione di musica dal vivo e musica riprodotta, limitatamente alla manifestazione denominata "Notte Rosè" organizzata dalla Soc. Coop. Olearia Vinicola Orsogna, dalle ore 02:00 alle ore 04.00 del 15.08.2018.

Le manifestazioni devono rispettare i limiti indicati nella tabella 1 dell'allegato alla deliberazione di Giunta Regionale 770/2011 sotto riportata, per quanto riguarda i livelli sonori.

TABELLA N. 1

Tipologia di manifestazione	Limite in facciata (1) LAeq (dBA)	Limite per il pubblico (2) LAeq (dBA)	Limite per il pubblico (2) LAS max (dBA)
All'aperto	70	95	102
Al chiuso (nelle strutture non dedicate espressamente agli spettacoli, tipo palasport etc.)	70	95	102
All'aperto, di particolare richiamo per il pubblico	85	95	102

(1)
"In facciata" vuol dire a distanza di 1 m. dalla stessa ed ad altezza di 1,5 m dal piano di calpestio / relativamente agli edifici più esposti);
(2)
Misurato nella postazione, accessibile al pubblico, più vicina ai sistemi di altoparlanti per la diffusione della musica (conforme a quello stabilito dal DPCM 215/99 per i luoghi di pubblico spettacolo ed intrattenimenti danzanti a carattere non temporaneo).
N.B. i valori dei livelli di LAeq e LASmax vanno determinati su tempi di misura di almeno 10 minuti: per la definizione di LAeq e LASmax si possono richiamare le definizioni di cui al DM 16/03/98. Non si applica il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni (componenti tonali o impulsive)

- 1) per i Luna Park, i parchi giochi e similari l'orario massimo consentito è fino alle ore 01,00;
- 2) è obbligatorio il rispetto dei limiti massimi consentiti, così come stabiliti dalla delibera della G.R. n. 770/P del 14/11/2011 – Bura ordinario n. 16 del 28/03/2012 e sopra specificati; in ogni caso è necessario che l'esercente si munisca di relazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale e nel contempo adotti tutti gli accorgimenti per non arrecare disturbo alla quiete ed al riposo delle persone.

DISPONE

- fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del c.p. e quanto previsto dall'art. 650 del c.p. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'Autorità competente per ragioni di sicurezza, ordine pubblico e igiene e dalle sanzioni previste all'art. 10, L. 26 ottobre 1995, n. 447, - che la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dell'inquinamento acustico previste dalla L. 447/1995, della L.R. n. 23/2007 l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
 - a) il pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00, per lo svolgimento di attività temporanee di intrattenimento e svago in luogo pubblico o aperto al pubblico e di spettacoli senza la prescritta autorizzazione o oltre il limite di orario massimo consentito dalla presente ordinanza;

b) il pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00 nei casi di superamento dei limiti di emissione e dei valori di attenzione previsti dalla legge 447/95, L.R. 23/2007 e dalla presente ordinanza.

Inoltre, il Sindaco può disporre – a norma dell’art. 1, comma 117, della L.R. n. 11/2008 e dell’art. 1, comma 141 L.R. 11/2008 (come modificato dall’art. 28 della L.R. n. 17/2010) nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b) di cui sopra – l’applicazione delle sanzioni accessorie previste negli art. 17-ter e 17-quater del T.U. L. P.S. che prevedono la sospensione dell’attività fino a tre mesi.

Per l’accertamento delle violazioni alla presente ordinanza si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR Abruzzo, oppure in via alternativa, nel termine di 120 giorni, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti nelle forme di legge.

Manda a dar notizia della presente nelle forme di legge.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.


MONTERANA FABRIZIO


ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al
Lì



IL SEGRETARIO COMUNALE
Sabatini Cristiana

IL RESPONSABILE
SETTORE AMM.VO
Nicola FOSCO
